



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2009

1) Ricorso Sig. PECORARO Antonio

INAMMISSIBILE

avverso Lodo Arbitrale n. 78/89 seguito controversia insorta in ordine all'accordo economico tra il reclamante e l'A.S.D. Luco Canistro S.r.l. (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 7 del 27.6.2009)

2) Ricorso A.S.D. HINTERREGGIO

La C.G.F. rispettivamente:

avverso le sanzioni:

- a) squalifica del campo di giuoco per 5 gare effettive da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse;
- b) ammenda di € 3.000,00 inflitta alla reclamante;
- c) inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.4.2010 al Sig. Pellicanò Francesco, seguito gara Hinterreggio/Rosarno del 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)

- dichiara **INAMMISSIBILE** il ricorso della società per i punti a) e b);
- **RESPINGE** quello relativo al punto c) rideterminando la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Pellicanò Francesco fino al 28.10.2012.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti in ordine agli episodi accaduti nell'intervallo della gara.

3) Ricorso A.C.D. RIVOLI

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- squalifica per 4 gare effettive al Sig. Scola Michele;
 - squalifica per 4 gare effettive al Sig. Tassano Antonio,
- seguito gara Albese/Rivoli del 18.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 21.10.2009)